



COMUNE DI CASIER

Provincia di Treviso

C.F. 80008130264 – P.I.V.A. 00790600266

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI FOSSATI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. ____ del _____ esecutiva in data _____



COMUNE DI CASIER

Provincia di Treviso

C.F. 80008130264 – P.I.V.A. 00790600266

INDICE

Art.1	Ambito di applicazione	Pag.1
Art.2	Definizioni	Pag.1
Art.3	Coordinamento con altre normative	Pag.2
Art.4	Obblighi e divieti generali	Pag.2
Art.5	Ponti e tombinamenti di fossi	Pag.3
Art.6	Distanze delle piante e dei manufatti dai fossi e capofossi	Pag.4
Art.7	Manutenzione ed esercizio dei fossi e capofossi	Pag.4
Art.8	Fossi insufficienti	Pag.5
Art.9	Costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi	Pag.5
Art.10	Sbarramenti irrigui provvisori	Pag.6
Art.11	Sanzioni – Esecuzione d'ufficio	Pag.6
Art.12	Entrata in vigore	Pag.7

ART 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente Regolamento definisce gli obblighi dei proprietari e conduttori (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc.) dei terreni in materia di manutenzione, esercizio e pulizia della rete idrografica minore privata di pubblico interesse, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque, prevenire pericoli per la pubblica incolumità, danni all'ambiente ed alle proprietà pubbliche e private e, nel contempo, valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso, quale ecosistema.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e dell'art.34 della L.R. 12/2009, i fossi, i capofossi ed i tombinamenti, che compongono la rete idrografica di cui al comma 1, sono da considerarsi "opere minori di bonifica"; essa è individuata nella tavola n. 2.2.2 "Le reti idrografiche – Classificazione idraulica dei corsi d'acqua" del Piano delle Acque, approvato con deliberazione di G.C. n.185 del 27.9.2004, parte integrante del presente regolamento.
3. La rete idrografica minore succitata è costituita dalle seguenti tipologie di opere: fossi, capofossi, tombinamenti.

ART 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento s'applicano le seguenti definizioni:

- a) Per "fossi" si intendono i cavi, dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà; ai fini del presente Regolamento i "fossi" sono quelli individuati come "fosso di 2° livello" e "fosso di 3° livello" nella tavola 2.2.2 "Le reti idrografiche – Classificazione idraulica dei corsi d'acqua" del Piano delle Acque, approvato con deliberazione di G.C. n.185 del 27.9.2004
- b) Per "capofossi" si intendono i fossi, posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino; ai fini del presente Regolamento i "capifosso" sono quelli individuati come "fosso di 1° livello" nella tavola 2.2.2 "Le reti idrografiche – Classificazione idraulica dei corsi d'acqua" del Piano delle Acque, approvato con deliberazione di G.C. n.185 del 27.9.2004. Ai "capofossi" si applicano le disposizioni previste per i "fossi", se non diversamente specificato
- c) Per "tombinamento" si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici per una lunghezza superiore a ml 8,00 che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio;
- d) Per "ponte" si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici per una lunghezza massima di ml 8,00, che, garantendo la continuità di scolo, ne consente l'attraversamento da ciglio a ciglio;
- e) Per "ciglio" si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna;
- f) Per "piede arginale" si intende il punto di intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale;
- g) Per "alveo" si intende la parte di sezione trasversale di un corso d'acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).

- h) Per “sistemazione fondiaria” s'intende i lavori di miglioramento del fondo agricolo, senza trasformazione urbanistica del suolo; gli stessi possono prevedere la modifica dell'inclinazione del piano del terreno, variazioni alle rete idrografica minore, scavi e riporti.

ART.3

Coordinamento con altre normative

1. Qualora i lavori di manutenzione (ivi compresi quelli di sistemazione fondiaria), interessanti la rete idrografica minore, rientrino nel campo d'applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., saranno assoggettati anche alle procedure urbanistico-edilizie previste dalla suddetta normativa, oltre che ai pareri, nulla-osta, autorizzazioni, delle Amministrazioni preposte alla tutela di eventuali vincoli ambientali, paesaggistici, infrastrutturali.

I lavori di manutenzione di cui al presente comma sono altresì soggetti al preventivo parere del Consorzio di Bonifica, qualora richiesto dal presente Regolamento; all'istanza di parere dovrà essere allegata la documentazione richiesta dal Consorzio medesimo.

2. Per le aree a pericolosità idraulica, individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di bacino idrografico, puntualmente identificate nella specifica tavola “Carta della Fragilità” del Piano d'Assetto del Territorio (PAT) comunale e nella tavola allegata alla Valutazione di Compatibilità Idraulica del Piano degli Interventi, è obbligatorio il rispetto delle disposizioni contenute nel PAI, in relazione al livello di pericolosità.

3. Per le aree soggette a criticità idraulica definite dal Consorzio Acque Risorgive e cartografate nel Piano degli Interventi (PI) si applicano anche le normative specifiche di quest'ultimo e, in particolare, le misure di salvaguardia idraulica di cui alle Norme tecniche operative dello stesso Piano;

4. Agli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni si applicano le disposizioni, anche di salvaguardia idraulica, contenute negli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali, che prevalgono sul presente Regolamento.

5. Sono fatte salve:

- le norme previste dal Codice Civile in materia di servitù di immissione e scarico di acque e di relativa tutela della servitù medesima
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i..

ART. 4

Obblighi e divieti generali

1. E' vietata la chiusura di fossi e capofossi.

2. I lavori di sistemazione agraria del territorio, che comportino la chiusura o interrimento dei fossi e dei capofossi, dovranno ottenere specifico parere del competente Consorzio di Bonifica.

3. Per i lavori di cui al precedente comma è comunque fatto obbligo:

- di ricostituire, ai margini dei nuovi fondi, almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento;
- di ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'articolo 6 punto 3.

4. Nei fossi e capofossi è assolutamente vietato:
- a) realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
 - b) realizzare tombinamenti e coperture, che non siano dovute a motivate pubbliche necessità; eventuali deroghe saranno concesse alle condizioni stabilite al successivo articolo 5
 - c) ridurre il volume di invaso originario mediante arature, piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi e capifosso.
 - d) ingombrare l'alveo con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie;
 - e) immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia
 - f) modificare l'alveo, come definito al precedente art.2, comma 1, lett.g).
5. Nel caso in cui, durante i lavori di aratura dei campi dovesse essere ridotto o ostruito un fosso, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto idraulico dello stesso, a cura e spese del conduttore e/o proprietario.
6. Nei fondi confinanti con capofossi o fossi, dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale degli stessi o la rovina delle sponde. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:
- a) m. 2 dal ciglio dei capofossi;
 - b) m. 1 dal ciglio dei fossi.
- Le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) dovranno essere coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste all'articolo 6, punto 3.

ART.5

Ponti e tombinamenti di fossi

1. I ponti, come definiti dall'art.2 del presente Regolamento, possono essere concessi per la realizzazione di accessi ai fondi o alle abitazioni, previa presentazione di apposita pratica edilizia ai sensi di quanto disposto dal citato D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i..
2. I tombinamenti sono di norma vietati, a meno che non vi siano riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità; eventuali ulteriori deroghe a tale divieto saranno concesse, previo parere del Consorzio di Bonifica
3. Il progetto del tombinamento dovrà prevedere:
 - che i tubi abbiano un diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fosso o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque; in ogni caso sia garantita la stessa capacità di portata del fossato di monte, con pendenza di posa tale da evitare ristagni e discontinuità idrauliche;
 - che il fosso interessato sia dotato di rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura, a monte e a valle del manufatto;
 - il recupero, nei casi di chiusura di fossati, dell'invaso sottratto mediante realizzazione di nuovi ulteriori fossati perimetrali o mediante l'abbassamento del piano campagna relativamente alle zone attigue adibite a verde;
 - garantire, oltre che la perfetta funzionalità idraulica, anche una facile manutenzione (canal-jet, mezzi meccanici).
4. L'accertamento di tombinamenti realizzati in assenza di titoli abilitativi od in loro difformità è soggetto alle sanzioni contemplate dalle normative vigenti.

5. I tombinamenti ed i ponti dovranno essere mantenuti e conservati sgombri, a cura e spese dei proprietari e dei conduttori dei terreni.

ART. 6

Distanze delle piante, delle recinzioni e dei manufatti dai fossi e capofossi

1. Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 del Codice Civile e dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904, in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.
2. Al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi e capifosso.
3. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 0,50 mt.
4. Le alberature e siepi esistenti alla data d'entrata in vigore del presente Regolamento o che per conseguenza di opere di allargamento dell'alveo risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica; le stesse, giunte a maturità o deperimento, potranno essere sostituite posizionate alle distanze sopra stabilite.
5. Eventuali opere da realizzare in prossimità di capofossi e fossi devono avere caratteristiche tali da consentire la funzionalità degli stessi, e la possibilità di effettuare agevolmente con mezzi ordinari le manutenzioni periodiche necessarie.
6. I manufatti fissi (fabbricati, recinzioni, ecc.) dovranno essere costruiti ad una distanza non inferiore a m 4,00 dal ciglio dei capofossi; tale arretramento non dovrà essere rispettato, qualora sia possibile eseguire gli interventi di manutenzione del fossato da strade pubbliche, di uso pubblico e private assoggettate a servitù perpetua di passaggio

ART. 7

Manutenzione ed esercizio dei fossi e capofossi

1. I fossi e capifosso privati, compresi quelli contigui alle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari e/o conduttori dei terreni , ognuno per il tratto e la sponda di competenza.
2. I proprietari/conduttori del fondo hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.
3. I fossi e capifosso che scaricano nella rete consortile arginata, dovranno essere dotati, nel tratto terminale, di apposita valvola anti riflusso (porta a vento, clapèt), atta ad impedire la risalita delle acque di piena. La posa in opera, salvo diversa decisione del Consorzio di bonifica, e la successiva gestione/manutenzione di tale dispositivo è a totale carico del privato.
4. I proprietari/conduttori dei fondi in particolare dovranno:
 - a) tener bene espurgati, i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
 - b) rasare almeno due volte all'anno (alle fine della stagione primaverile ed all'inizio di quella autunnale) tutte le erbe che rallentano il deflusso delle acque nei detti fossi, mediante sfalcio e trinciatura delle stesse;
 - c) aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;

- d) mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
- e) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia causa, siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile di dette strade;
- f) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti, i tombinamenti, le griglie, le porte a vento e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- h) lasciare al personale del Comune e del Consorzio di bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi e dei capofossi, per il controllo del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento
- i) compatibilmente con le esigenze di conduzione dell'azienda agricola ed in particolare di rotazione agraria, eseguire con sollecitudine l'aratura dei terreni, dopo trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei capofossi e fossi provocandone l'intasamento.

ART. 8

Fossi insufficienti

1. Il Comune verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossi a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su specifica segnalazione.
2. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento, si procederà ai sensi del successivo art.11.
3. Qualora l'insufficienza sia dovuta a motivi diversi dall'inosservanza del presente Regolamento, gli Enti competenti provvederanno all'adeguamento dei fossi, nel rispetto della vigente legislazione in materia di lavori pubblici e d'occupazione delle aree private.

ART. 9

Costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi

1. La realizzazione di nuovi fossi e la modifica, trasposizione o chiusura di quelli esistenti, è subordinata all'ottenimento del parere del Consorzio di Bonifica.
2. Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell'opera; la distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale, secondo l'angolo di riposo del terreno, ovvero munita di opere di sostegno.
3. Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpoderale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.
4. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e s.m.i., per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 3,00 metri.

ART. 10

Sbarramenti irrigui provvisori

1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 4 comma 1, nei fossi privati sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al Comune, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia evitato di bloccare completamente l'alveo, siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzare verso valle garantendo un minimo deflusso e siano compatibili con le altre esigenze colturali garantendo un franco minimo agli appezzamenti più bassi;
- vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
- alla fine del singolo intervento irriguo devono essere rimossi da chi li ha posizionati;
- sia garantita la costante sorveglianza e l'immediata apertura in caso di eventi piovosi intensi.

2. La comunicazione ha validità stagionale.

ART. 11

Sanzioni – Esecuzione d'ufficio

1. Qualora le attività che comportino violazione al presente Regolamento non siano già sanzionate da altre disposizioni normative o legislative, si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., come di seguito dettagliate:

- a) € 500,00, nel caso di chiusura di fossi e capofossi (art.4, comma 1), di realizzazione opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque, ivi compresa l'esecuzione di tombinamenti e coperture, (art.4, comma 4, lett. a), b));
- b) € 250,00 nel caso di riduzione del volume di invaso originario mediante arature, piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi e capofossi (art.4, comma 4, lett. c) , e qualora si realizzassero manufatti fissi a distanze inferiori a quelle stabilite dall'art.6, comma 6;
- c) € 100,00 nel caso d'ingombro dell'alveo con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie e nel caso d'immissione di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate;
- d) € 50,00 per le altre violazioni al presente regolamento.

2. Nel caso delle violazioni di cui al precedente comma, lett. a), b), e comunque nel caso di rilevante compromissione al regolare deflusso delle acque, tale da costituire pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, il Sindaco diffida i proprietari/conduttori ad effettuare la rimessa in pristino dei fossi e capofossi, segnalando la violazione anche al competente Consorzio di bonifica

3. Nel caso d'inerzia, il Sindaco provvederà ad avvisare il Consorzio, che procederà ai sensi dell'art.34 della L.R. 12/2009; l'intervento sostitutivo dovrà essere approvato dal Comune, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

4. In caso di interventi di somma urgenza, necessari a rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità, il Sindaco potrà ordinare l'immediata esecuzione d'ufficio, ai sensi dell'art.54, commi 4 e 7, del T.U.LL.EE.LL. ex D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii., occupando temporaneamente le aree necessarie e senza la necessità di preventiva diffida.

ART. 12

Entrata in vigore

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.